

CONVENZIONE

TRA

La Società **DISTREX** con sede legale a Padova in Via P. Donà n° 9 cap 35121 P.IVA e Cod. Fiscale: 00612690289 in persona del Legale Rappresentante Rag. Dino De Benetti Valeggia (d'ora in poi denominata anche "Società")

- da una parte-

E

l'**AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA** (di seguito definita "Azienda") con sede e domicilio fiscale in Sassari, Via Michele Coppino, 26, Codice fiscale e Partita I.V.A 02268260904 rappresentata dal Dr. Giovanni Cavalieri in qualità di Commissario

- dall'altra parte -

La Società "**Distrex**" e "l'**Azienda**" sono di seguito anche definite, congiuntamente le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**" e i relativi rappresentanti, firmatari della presente Convenzione dichiarano, sotto la propria responsabilità, solidale con quella delle società dai medesimi rappresentate, di essere debitamente muniti dei necessari poteri per sottoscrivere la presente Convenzione

premesse:

- che la Società è interessata alla realizzazione di uno studio sulla **Valutazione del tamponamento nasale dopo chirurgia endoscopica del naso e dei seni paranasali** (d'ora in poi definito anche "Studio"), come meglio descritto nell'Allegato "A" alla presente Convenzione, allo scopo di avvalersi dei risultati che da tale attività di ricerca possono derivare;
- che l'Azienda ha strutture, organizzazione di mezzi e risorse professionali qualificate per l'esecuzione dello Studio in oggetto;
- che lo Studio si svolgerà presso le Strutture di Otorinolaringoiatria dell'Azienda, sotto la direzione e vigilanza del Prof. Francesco Meloni, Responsabile della suddetta Struttura;
- che il competente Comitato Etico dell'Azienda Sanitaria Locale di Sassari ha espresso parere favorevole allo svolgimento della sperimentazione nella seduta del 25 settembre 2009;

- che l'Azienda con deliberazione n. del ha autorizzato l'esecuzione della sperimentazione presso la Struttura di Otorinolaringoiatria.

Tutto ciò premesso e considerato,
si stipula e si conviene quanto segue

Art. 1.

Valore delle premesse

1.1 Le premesse e gli Allegati debbono intendersi parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

Oggetto della Convenzione

2.1 Con la presente Convenzione la Società affida all'Azienda e per essa alla struttura interessata l'esecuzione dello Studio come meglio descritto nell'Allegato "A" della presente Convenzione.

2.2 Lo Studio si svolgerà sotto la supervisione del Professor Francesco Meloni il quale assume, pertanto, la funzione di Responsabile dello Studio.

Art. 3

Durata della Convenzione e forza maggiore

3.1 La presente Convenzione avrà la durata di 6 (sei) mesi con decorrenza dalla firma della stessa. La Società avrà la facoltà di prorogare la durata della ricerca e della relativa Convenzione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R da indirizzarsi all'Azienda, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, per la formale autorizzazione ed accettazione.

3.2 Fermo restando quanto previsto al comma precedente, resta inteso che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: provvedimenti di pubbliche autorità, modifiche alla presente normativa, comunicati e/o delibere ufficiali delle Associazioni di categoria cui la Società aderisce etc.) le attività previste nella presente Convenzione non fossero consentite alla Società e/o all'Azienda, la presente Convenzione si risolverà automaticamente, con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto (anche via fax) dall'una all'altra parte. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che la Società sarà tenuta a corrispondere le spese effettivamente sostenute dall'Azienda per la realizzazione dello Studio in conformità con la presente Convenzione, previa

presentazione dei relativi giustificativi ed un compenso pari all'attività sino ad allora svolta. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo dall'Azienda in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto per le ragioni sopra indicate.

Art. 4

Corrispettivo e modalità di pagamento

4.1 A titolo onnicomprensivo per l'esecuzione dello Studio, la Società si impegna a corrispondere all'Azienda l'importo di complessivi € 3000,00 (Tremila) + IVA.

L'importo di cui al comma precedente sarà erogato dalla Società all'Azienda al momento della sottoscrizione della presente convenzione tramite bonifico bancario presso il Banco di Sardegna Ag. N. 1 n. c/c: 70188747 Codice ABI: 01015 Codice CAB: 17200 IBAN: IT.75.E.01015.17201.000070188747

Art. 5

Garanzia

5.1 L'Azienda terrà indenne e manlevata la Società per qualsiasi evento dannoso che, in esecuzione delle attività connesse allo Studio, possa accadere al personale incaricato dello svolgimento delle attività o essere provocato a terzi da tale personale, nonché da ogni pretesa di terzi dovesse essere rivolta alla Società in connessione con lo Studio.

5.2 L'Azienda, inoltre, esonera la Società da qualsiasi obbligazione e/o responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa all'Azienda stessa o al proprio personale derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione della presente Convenzione..

Art. 6

Rispetto del D.Lgs. 196/2003 - Segretezza.

6.1 L'Azienda, e per essa il Responsabile dello Studio, effettuerà lo Studio nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dei dati sensibili. Resta peraltro inteso che i dati che saranno forniti alla Società saranno anonimi.

6.2 Il Responsabile dello Studio si impegna a mantenere e si rende garante a che il personale da esso destinato allo svolgimento della ricerca manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene tutte le informazioni, le tecniche e tecnologie, i documenti dei quali esso verrà a conoscenza nell'ambito

della presente Convenzione e a non farne alcun altro uso al di fuori di quelli per i quali sono stati comunicati.

6.3 L'Azienda si impegna a considerare le informazioni ricevute dalla Società in esecuzione del e/o in connessione con la presente Convenzione, allegati inclusi (qui di seguito collettivamente definite "Informazioni Confidenziali") come strettamente segrete e, conseguentemente, si impegna a: a) non divulgare le Informazioni Confidenziali ad alcuna terza parte, fatta eccezione per il personale direttamente coinvolto nello svolgimento dello Studio, limitatamente a quelle Informazioni che siano strettamente necessarie per lo svolgimento di tale progetto;

b) non utilizzare le Informazioni Confidenziali per alcuno scopo diverso da quelli previsti nella presente Convenzione.

6.4 L'Azienda si impegna ad ottenere dal personale coinvolto nello svolgimento dello Studio l'impegno a mantenere segrete le Informazioni Confidenziali delle quali sia eventualmente venuto in possesso (con l'unica eccezione relativa ai casi in cui la divulgazione risulti necessaria per la raccolta del consenso informato dei partecipanti allo Studio e nei limiti necessari alla raccolta di tale consenso), nonché ad adottare tutte misure di sicurezza ragionevolmente necessarie alla salvaguardia della segretezza delle Informazioni Confidenziali.

6.5 Gli obblighi di segretezza di cui alla presente Convenzione sopravviveranno alla conclusione della stessa per un periodo di dieci (10) anni, fermo restando che tali obblighi non trovano applicazione per le Informazioni che:

a) al momento della loro comunicazione da parte della Società siano già note al pubblico;

b) dopo la loro comunicazione da parte della Società divengano note al pubblico (per mezzo di pubblicazioni o altrimenti), eccetto il caso di violazione del presente contratto da parte dell'Azienda;

c) siano già in possesso dell'Azienda al momento della loro comunicazione da parte della Società, purché tali Informazioni non siano state acquistate, direttamente o indirettamente, dalla Società;

d) siano pervenute legittimamente all'Azienda da parte di terzi, purché non si tratti di terzi che avevano ricevuto tali Informazioni, direttamente o indirettamente, dalla Società.

6.6 L'Azienda dovrà fornire in ogni occasione adeguata prova dell'applicabilità delle circostanze sopra descritte. In particolare l'esistenza delle circostanze di cui ai punti

c) e d) dovrà essere provata dall'Azienda entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle Informazioni.

6.7 Senza pregiudizio di quanto stabilito nel successivo articolo 7, resta inteso che gli obblighi di segretezza di cui al presente art. 6 devono intendersi estesi a tutti i Risultati emergenti dalle attività poste in essere dall'Azienda in esecuzione del e/o in connessione con la presente Convenzione così come definiti nel successivo art. 7.

Art. 7

Proprietà Industriale e Pubblicazioni

7.1 L'Azienda riconosce i diritti esclusivi di proprietà industriale della Società sulle Informazioni Confidenziali e su tutti i risultati, dati, informazioni, scoperte, invenzioni, documenti, elaborazioni e quant'altro - brevettabile o non - risultante dalle attività poste in essere dall'Azienda in esecuzione e/o connessione con la presente Convenzione ed Allegati (qui di seguito collettivamente "Risultati"). Conseguentemente, l'Azienda rinuncia espressamente sin d'ora a rivendicare qualsiasi diritto, titolo, pretesa o quant'altro sui diritti di proprietà industriale della Società relativi alle Informazioni Confidenziali ed ai Risultati, Risultati che la Società potrà liberamente utilizzare per il perseguimento dei propri scopi aziendali, inclusi quelli di sfruttamento economico e commerciale.

7.2 Quale esclusiva proprietaria di tutti i Risultati, così definiti nel precedente articolo 7.1, la Società si riserva il diritto di depositare, a sua totale discrezione e titolarità, eventuali domande di brevetto relative a tali Risultati e, con riferimento a tale ipotesi, l'Azienda si impegna sin d'ora a coadiuvare la Società nel predisporre la documentazione necessaria a richiedere il rilascio dei brevetti, senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nel presente contratto.

7.3 La pubblicazione e/o presentazione di qualsiasi Risultato - brevettabile o non - risultante dalle attività poste in essere dall'Azienda in esecuzione della e/o connessione con la presente Convenzione rimane sotto l'esclusivo controllo della Società che avrà il diritto di pubblicare o presentare, a propria discrezione, tutti i Risultati emergenti dallo Studio.

7.4 Nel caso in cui la Società desideri fare riferimento, nelle sue eventuali pubblicazioni e/o presentazioni, al coinvolgimento dell'Azienda nello svolgimento dello Studio, la Società dovrà provvedere a richiedere il preventivo consenso dell'Azienda ad essere menzionata nella relativa pubblicazione e/o presentazione, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. Resta inteso, peraltro, che il

consenso dell'Azienda ad essere menzionata non sarà necessario nel caso in cui il riferimento al coinvolgimento dell'Azienda nello svolgimento dello Studio sia contenuto in documenti richiesti dalle autorità regolatorie o da presentare a queste ultime ai sensi delle normative applicabili in materia.

7.5 Qualora l'Azienda desideri procedere alla pubblicazione e/o presentazione di qualsiasi Risultato - brevettabile o non - emergente dalle attività poste in essere da in esecuzione del e/o connessione con il presente contratto, l'Azienda dovrà fornire alla Società una copia della pubblicazione e/o presentazione che intende effettuare con almeno trenta (30) giorni di anticipo rispetto alla prevista presentazione e/o pubblicazione e non potrà procedere alla presentazione e/o pubblicazione senza avere preventivamente ricevuto il consenso scritto della Società.

Art. 8

Relazione.

8.1 Il Responsabile dello Studio si impegna a trasmettere alla Società, entro 15 giorni da ogni scadenza quadrimestrale della Convenzione un report sui Risultati scientifici conseguiti fino a quel momento, nonché entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dello Studio una relazione scientifica sulla attività complessivamente svolta e sui Risultati ottenuti.

Art. 9

Recesso anticipato.

9.1 Qualora, a giudizio insindacabile della Società, l'oggetto della Convenzione fosse ritenuto superato o si ritenessero più opportune altre forme di collaborazione, la Convenzione stessa può essere risolta anticipatamente dalla Società mediante avviso scritto; in tal caso, l'Azienda avrà diritto a ricevere dalla Società solo l'importo corrispondente all'attività già svolta fino al momento del recesso, calcolato *pro rata temporis* (con eventuale restituzione di quanto fosse stato ipoteticamente versato in eccesso) e la Società avrà diritto di ricevere dall'Azienda i Risultati delle attività di ricerca svolte fino al momento della anticipata terminazione della Convenzione, che saranno soggetti alla disciplina di cui all' art. 6.

Art. 10

Modifiche

10.1 Qualsiasi modifica o integrazione della presente Convenzione deve essere stabilita di comune accordo e dovrà risultare da atto firmato dalle Parti.

Art. 11

Registrazione

11.1 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi delle leggi vigenti a cura e spese della Parte richiedente.

Art. 12

Dati relativi all'Azienda

12.1 L'Azienda consente alle Società l'inserimento dei propri dati nella banca dati delle Società limitatamente all'attività amministrativa, tecnica e contabile relativa alla presente Convenzione. Il predetto consenso si intende prestato nei limiti degli adempimenti connessi all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 13

Clausola risolutiva espressa

13.1 L'inosservanza anche di una delle obbligazioni poste a carico delle Parti ai sensi della presente Convenzione e dei suoi Allegati, se non sanata entro trenta (30) giorni dalla formale contestazione della stessa da parte della Parte non inadempiente, comporterà la risoluzione della presente Convenzione. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c., la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la Parte non inadempiente dovesse comunicare all'altra la sua decisione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

13.2 In caso di risoluzione ai sensi del suddetto punto 13.1 le Parti saranno tenute a far fronte agli obblighi maturati fino al momento della risoluzione, ferma restando la facoltà della Parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti a seguito dell'inadempimento contrattuale della controparte.

Art. 14

Indipendenza delle Parti

14.1 La presente Convenzione non crea alcun rapporto di dipendenza di una Parte nei confronti dell'altra, né limita in altro modo l'autonomia giuridica delle Parti, che rimangono soggetti distinti ed indipendenti.

14.2 Correlativamente, resta inteso che il personale adibito dall'Azienda allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione non potrà vantare alcuna pretesa di carattere economico, assicurativo e/o previdenziale nei confronti della Società, restando quest'ultima del tutto estranea al rapporto di lavoro intercorrente esclusivamente fra l'Azienda ed il suddetto personale.

Art. 15

Cessione

15.1 La presente Convenzione non potrà essere ceduta da alcuna delle Parti ad altro soggetto, in qualsiasi forma e per qualsiasi causa, né in tutto né in parte, se non previo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 16

Rinuncia

16.1 Il mancato esercizio, ad opera di una delle Parti, di un qualsiasi diritto fondato sulla presente Convenzione e sui suoi Allegati non verrà ritenuto rinuncia a tale diritto o ad altri diritti nascenti dalla Convenzione, né decadenza od impedimento a fare valere tali diritti in un momento successivo, salvo il caso di rinuncia espressamente formalizzata per iscritto e debitamente firmata dalla parte rinunciante.

Art. 17

Nullità o Invalidità di Clausole

17.1 Nel caso in cui una qualsiasi disposizione contenuta nella presente Convenzione dovesse essere oggetto di una dichiarazione di nullità o invalidità da parte di un'autorità competente ad emetterla, tale dichiarazione di nullità o invalidità non si estenderà alle altre disposizioni della Convenzione, sempreché non si tratti di una dichiarazione tale da inficiare l'equilibrio economico e/o giuridico della Convenzione stessa.

17.2 Le Parti si impegnano sin d'ora a rinegoziare in buona fede la previsione eventualmente dichiarata nulla o invalida, in modo da sostituirla con un'altra il più possibile rispondente ai termini ed alle condizioni originariamente previste.

Art. 18

Unicità della Convenzione di Ricerca

18.1 La presente Convenzione di Ricerca sostituisce ogni precedente accordo scritto o verbale tra le Parti relativamente all'oggetto della Convenzione stessa e costituisce l'unica Convenzione tra le Parti su tale oggetto.

Art. 19

Foro competente

19.1 Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, se non componibili bonariamente, sarà competente in via esclusiva il foro di Sassari.

Art. 20

Comunicazioni

20.1 Ogni eventuale comunicazione di natura legale, notizie, informazioni da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione saranno comunicate per iscritto tra le Parti a mezzo di telefax confermato da lettera raccomandata AR rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- per l'Azienda: Direzione Sanitaria – Via Michele Coppino, 26 07100 – Sassari – fax 0792830601; Prof. Francesco Meloni c/o Struttura di Otorinolaringoiatria – Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari V.le San Pietro 43/b – 07100 Sassari;
- per la Società :-----

Luogo e data

Sassari, lì

Distrex S.p.A.

Azienda Ospedaliero - Universitaria

Il Presidente
Rag. Dino De Benetti Valeggia

Il Commissario
Dr. Giovanni Cavalieri

Sassari, lì

Il Responsabile dello Studio

(Prof. Francesco Meloni)

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano e sottoscrivono anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e segg. Codice Civile: Articolo 2 (Oggetto della Convenzione), Articolo 3 (Durata della Convenzione e forza maggiore), Articolo 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento), Articolo 5 (Garanzia), Articolo 6 (Rispetto del D.Lgs. 196/2003 – Segretezza), Articolo 7 (Proprietà Industriale e Pubblicazioni), Articolo 9 (Recesso anticipato), Articolo 10 (Modifiche), Articolo 13 (Clausola risolutiva espressa) e Articolo 19 (Foro Competente).

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data

Sassari, lì

Distrex S.p.A.

Azienda Ospedaliero - Universitaria

Il Presidente
Rag. Dino De Benetti Valeggia

Il Commissario
Dr. Giovanni Cavalieri

Sassari, lì

Il Responsabile dello Studio

(Prof. Francesco Meloni)